

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1967

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIDI, RONZANI, ANGELINI GIORDANO, BORGHINI, CANNE-
LONGA, CHELLA, CIAFARDINI, CIOCCI LORENZO, FAGNI,
MANGIAPANE, MENZIETTI, PETROCELLI**

Presentata il 26 novembre 1987

**Legge-quadro per il servizio di trasporto persone
mediante autoservizi pubblici non di linea**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella IX legislatura i componenti il gruppo comunista della Commissione trasporti avevano presentato una proposta di legge per regolamentare il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. La complessità e varietà delle esigenze di mobilità delle persone hanno prodotto, dal dopoguerra ad oggi, il sorgere di forme di trasporto su strada certamente non inquadrabili fra i trasporti privati (e gestiti esclusivamente con finalità privatistiche) e che, invece, data la precisa e rilevante funzione di complementarietà e integrazione rispetto al trasporto pubblico, sembrano meglio inquadrabili in tale sfera.

Sta di fatto che le categorie di trasporto sopra ricordate, articolate secondo

una vasta tipologia, hanno ormai assunto una notevole rilevanza ed una forte dimensione, e pertanto può dirsi che allo stato della legislazione una quota qualitativamente molto importante del trasporto si svolge senza essere regolata da una legge adeguata, dato che l'articolo 57 del vigente codice della strada ha come finalità solo quella di regolare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (con le connesse condizioni: immatricolazione, contratti tecnici, patenti di guida, ecc.) e non già quella più ampia di fornire una disciplina organica per il trasporto.

In definitiva, caso non infrequente del nostro ordinamento, per le categorie di trasporto in questione (il servizio da piazza e da noleggio), si è in presenza di

una discrasia fra una situazione di fatto, che lo sviluppo sociale ed economico ha creato, e le norme di legge che disciplinano la relativa materia.

Infatti, mentre il trasporto privato vero e proprio è regolato dal codice della strada in via di aggiornamento, ed il trasporto pubblico su strada è regolato, sul piano nazionale, dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, il trasporto con autoveicoli da noleggio non è in pratica disciplinato da alcuna legge (a parte alcune norme del codice della strada) ma trova solo una disciplina nei regolamenti comunali che non sempre sono in grado di far corrispondere i servizi alle attuali, diversifi-

cate e peculiari, esigenze di mobilità. Al fine di ovviare a tale stato di cose viene presentata questa proposta di legge concernente gli autoservizi pubblici non di linea. Essa ricalca gli articoli del provvedimento approvato nella IX legislatura da uno dei due rami del Parlamento con il concorso di un vasto schieramento di forze politiche.

Tale significativa convergenza può facilitare l'avvio della discussione e una rapida approvazione della proposta di legge in modo da rispondere alle attese della categoria che da anni attende una legge che regolamenti il settore.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione).

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa, rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta e natante.

ART. 2.

(Servizio di taxi).

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; la tariffa viene determinata amministrativamente dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale; la prestazione del servizio è obbligatoria.

2. I natanti che svolgono un servizio pubblico di trasporto di persona, le cui tariffe sono soggette a discipline comunali e per il cui stazionamento sono previste apposite aree, vengono assimilati ove possibile, al servizio di taxi, per cui non

devono applicarsi le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici via acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione.

ART. 3.

(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

ART. 4.

(Competenze regionali).

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.

2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti per l'attività di cui all'articolo 1, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative della materia di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative disciplinano i servizi a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.

4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che de-

vono operare in riferimento alla esecuzione del servizio e all'applicazione dei regolamenti.

5. Nelle commissioni di cui al comma 4 deve essere riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria e alle associazioni degli utenti.

6. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio.

7. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 5.

.(Competenze comunali).

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti per l'attività di cui all'articolo 1, devono stabilire;

a) il numero ed il tipo degli autoveicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;

b) le modalità per lo svolgimento dei servizi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe dei taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

2. Ai lavoratori dipendenti e sostituti alla guida, se ne facciano richiesta, è rilasciata una quota delle nuove licenze concesse dalla data di entrata in vigore della presente legge determinata dai singoli comuni, sentita la commissione di cui al comma 4 dell'articolo 4.

ART. 6.

(Figure giuridiche).

1. I titolari di licenza per il servizio di trasporto persone ai fini del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti in qualità di artigiani all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, che definisce l'impresa di trasporto persone;

b) associarsi in cooperative di produzione, di lavoro o di servizio, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva;

c) associarsi in consorzio fra imprese artigiane;

d) essere imprese private, che svolgono esclusivamente le attività di cui all'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentita la possibilità di conferire la licenza agli organismi ivi previsti e di rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza ed esclusione.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno tre anni.

ART. 7.

(Modalità per il rilascio delle licenze).

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente devono essere rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing* del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. Non è ammesso il cumulo delle licenze. Le situazioni difformi debbono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per il rilascio della licenza di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di un'autorimessa o di un pontile d'attracco dove rispettivamente le autovetture o i natanti devono sostare ed essere a disposizione dell'utente.

ART. 8.

(Trasferibilità delle licenze).

1. La licenza per il servizio di taxi e di noleggio con conducente di cui all'articolo 1 è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia licenziatario da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia inabile permanente al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza passa agli eredi, che possono condurre in proprio, se in possesso dei requisiti previsti, ovvero possono trasferirla ad altri.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può più esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 9.

(Sostituzione alla guida).

1. I tassisti di cui all'articolo 6 possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso dei requisiti necessari per la guida di auto pubbliche previsti dalle vigenti leggi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso che al titolare vengano attribuiti incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
- f) per trasferimento agli eredi del titolare defunto.

2. La sostituzione deve essere comunicata al sindaco che ha rilasciato la licenza.

3. Il rapporto di lavoro con i sostituti alla guida deve essere regolato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori similari, da rapporto di familiare collaborazione attestato dall'albo delle imprese artigiane.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.

ART. 10.

(Obblighi dei titolari di licenza).

1. Le autovetture del servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. I viaggi devono essere effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione.

3. Nell'attività di noleggio con conducente, esercitata a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico là dove esiste il servizio di taxi.

4. Le prenotazioni di trasporto per i servizi di noleggio con conducente, devono essere effettuate presso le rispettive sedi.

5. I comuni in cui non esiste il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio da noleggio allo stazionamento su aree pubbliche a tal fine destinate.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentanti i comparti del trasporto persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle previste per il servizio di taxi e comunque da queste chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esista, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

ART. 11.

(Caratteristiche delle autovetture).

1. Le autovetture del servizio di taxi devono essere munite di tassametro, attraverso la sola lettura del quale deve essere deducibile il corrispettivo da pagare.

2. Le autovetture destinate al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta « taxi ».

3. Ad ogni veicolo munito di licenza taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero « Servizio pubblico » del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

4. Le autovetture destinate al servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta « Noleggio ».

ART. 12.

(Tariffe).

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato e determinato dalla competente autorità amministrativa.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per quello extraurbano.

3. Il prezzo del trasporto per le vetture da noleggio viene direttamente concordato fra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 13.

(Disposizioni particolari).

1. Il servizio di taxi e di noleggio è aperto a tutti i soggetti portatori di *handicap*.

2. I comuni dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio, per trasporto di persone portatrici di *handicap* in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, che sono determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, agricoltura, industria e artigianato, previo parere dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, dell'estensione territoriale, dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, gli autoveicoli per il servizio di taxi sono esonerati dall'obbligo del tassametro.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali relative al servizio di taxi.

ART. 14.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme della presente legge.

2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme di cui alla presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.